

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2236

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, BONO PARRINO, NOCCHI,
AGNELLI Arduino, VESENTINI, TOSSI BRUTTI e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1990

Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto

ONOREVOLI SENATORI. – Scopo del presente disegno di legge è quello di assicurare continuità al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Il Festival, ideato e realizzato per la prima volta nel 1958 dal Maestro Gian Carlo Menotti, è giunto alla sua XXXIII edizione.

Appare superfluo, stante la fama acquisita in campo nazionale ed internazionale, soffermarsi sulla validità dell'iniziativa che ha consentito e consente l'incontro, attraverso l'uso dei più vari linguaggi artistici, delle culture del mondo che, pur guardandosi con reciproco interesse, mancano a tutt'oggi di un'autentica esperienza comune.

In passato l'impegno finanziario per la realizzazione delle varie edizioni della manifestazione è stato sostenuto principalmen-

te, ma in maniera disorganica, dai Ministeri del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali, dal comune di Spoleto e dagli altri enti locali (Provincia e Camera di commercio), dalla Regione e dagli istituti di credito di Spoleto.

Il reale pericolo che una manifestazione culturale così importante e nota in tutto il mondo dovesse perdere gran parte dei suoi caratteri peculiari o addirittura cessare, indusse il Parlamento, attraverso la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), ad autorizzare la concessione di un contributo in ragione di lire 5 miliardi per il biennio 1988-1989.

Correlativamente all'impegno dello Stato è stata attivata, dalle istituzioni che tradizionalmente avevano assicurato il loro appor-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to finanziario ed organizzativo, la riqualificazione del soggetto cui è demandato il compito di assicurare continuità alla manifestazione.

È stata così istituita la Fondazione «Festival dei Due Mondi di Spoleto», che ha conseguito il riconoscimento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, annunciato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988.

Per il triennio 1990-92 le somme occorrenti previste dal presente disegno di legge trovano integrale copertura sugli appositi accantonamenti del fondo speciale di parte corrente approvati con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 legge finanziaria 1990).

Al comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge è inoltre previsto che a far

tempo dall'anno 1993 il contributo alla Fondazione venga compreso fra gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C).

Ciò al precipuo scopo di:

garantire la continuità di una manifestazione che tanto lustro e prestigio ha fornito all'Italia;

di permettere alla Fondazione di programmare la sua attività con maggiore efficacia in un quadro certo di risorse finanziarie future;

di impedire l'abbassamento dell'altissimo livello qualitativo da sempre raggiunto e conseguito del Festival in tutte le sue edizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988, un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali i bilanci preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo per lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.